



COMUNE DI DAVOLI

Provincia di Catanzaro

COPIA

Delibera N. 18 del 11/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEFINITIVE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di novembre, alle ore 18,30, convocato come da avvisi scritti in data 07/11/2013, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle riunioni, in sessione di straordinaria e, in seconda convocazione per il giorno 13/11/2013, ore 18,30 convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	LENTINI Francesco	Presidente	X	
2	CORASANITI Antonio	Sindaco	X	
3	ALVARO Antonio	Consigliere	X	
4	ARENA Baldassarre	Consigliere	X	
5	DANIELE Vittorio	Consigliere		X
6	RUGGIERO Giuseppe	Consigliere	X	
7	SCIVOLETTO Francesco Pio Antonio	Consigliere	X	
8	GENTILE Maria Rosaria	Consigliere	X	
9	PIROSO Giuseppe	Consigliere		X
10	GUALTIERI Petruska	Consigliere	X	
11	PROCOPIO Daniele	Consigliere	X	
12	MONTEROSSO Giuseppe	Consigliere	X	
13	RANIERI Anna	Consigliere	X	
14	CORASANITI Vittorio	Consigliere	X	
15	FEMIA Cosimo	Consigliere	X	
16	DOLDO Patrizia	Consigliere		X
17	CODISPOTI Marianna	Consigliere		X
TOTALE		In carica: 17	13	4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale PARAVATI DOMENICO

Il Signor LENTINI FRANCESCO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti ai sensi del D.Lgs.267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni;

ATTESO CHE:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote di base determinato dal Mef, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICHIAMATO inoltre il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
 - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - 6) dei tagli della *spending review* previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

RICORDATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2012:

- non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

VISTO l'art. 8 comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, che espressamente recita:

«Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune».

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, che espressamente dispone:

⇒ “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

⇒ Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

- a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

⇒ Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

VISTO l'art. 2 del citato Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, che espressamente dispone:

⇒ La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.

RICHIAMATO infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l'anno 2013:

- a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del D.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013;
- b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- e) all'articolo 2/bis, comma 1, che per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, i comuni hanno la facoltà di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione delle agevolazioni.
- f) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

PRECISATO che le modifiche legislative sopra evidenziate comportano delle significative variazioni al gettito di bilancio comunque compensate dall'impegno dello Stato di provvedere agli opportuni rimborsi così come previsto dall'articolo 3 del D.L. 102/2013;

CONSIDERATO altresì che, nell'ambito della verifica degli equilibri di bilancio ed in particolare di quelli riferiti agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità), si rileva una situazione di squilibrio connessa a mancati incassi a suo tempo previsti a fronte di pagamenti programmati e certi;

RILEVATA quindi la necessità di far fronte agli obblighi attraverso una manovra correttiva non limitata a quella predisposta di accompagnamento alla deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO quindi opportuno provvedere ad una parziale rideterminazione delle aliquote tuttora vigenti ed approvate con la citata deliberazione di C.C. n. 21 del 29/10/2012, al fine di garantire il pareggio economico-finanziario ed il rispetto del Patto di Stabilità, dando atto che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2013 e costituiscono integrazione del Regolamento comunale relativo all'Imposta Municipale Propria approvata con delibera del C.C. n° 20 del 29/10/2012, nelle seguenti variazioni:

fattispecie	variazione +/-
abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	invariata
Aliquota di base	+ 0,3%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo castale D	+ 0,3%
Detrazione per abitazione principale	invariata

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere ad una nuova approvazione delle aliquote per tutte le fattispecie imponibili;

VISTO l'art. 8, comma 1, del Decreto - Legge 31/08//2013, n. 102, che ha differito al 30/11/2013 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013);

VISTA la Risoluzione del MEF n. 5/DF in data 28 Marzo 2013;

VISTO il Decreto - Legge 31/08//2013, n. 102;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione - Finanze;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 contrario (cons. Arena), n° 3 astenuti (cons. Femia, Corasaniti e Ranieri) resi per alzata di mano su n° 13 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) di variare per l'anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13, del D.L. n° 201/2011 conv. in L. n° 214/2011, come di seguito indicato:

fattispecie	variazione +/-
abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	invariata
Aliquota di base	+ 0,3%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo castale D	+ 0,3%
Detrazione per abitazione principale	invariata

- 2) di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

aliquota/detrazione	misura
aliquota per abitazione principale e relative pertinenze ed equiparati	0,4%
Aliquota di base	1,06%
aliquota per Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo castale D (specificando che per le unità immobiliari censite alla categoria catastale "D" l'aliquota di competenza dei comuni è pari allo 0,3% mentre 0,76% da versare allo stato)	1,06%
Detrazione per abitazione principale	euro 200,00

- 3) di dare atto altresì, che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;
- 4) di stabilire, per l'annualità 2013, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di € 200,00;
- 5) di approvare le sopra citate aliquote senza operare riduzioni, agevolazioni ed assimilazioni all'abitazione principale, **ad eccezione** di quelle previste dall'art. 2, comma 3° L. n° 431/98 (unità immobiliare locata a canone agevolato), dall'art. 2, commi 1, 4 e 5, dall'art. 2/bis del D.L. n° 102/2013 conv. in L. n° 124/2013;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento;
- 7) di dare atto che le predette variazioni che hanno effetto dal 1° gennaio 2013 costituiscono, altresì, integrazione del Regolamento comunale relativo all'imposta municipale propria approvata con delibera Consiglio comunale n° 20 del 29/10/2012;
- 8) di dare atto, altresì, che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario ed il rispetto del patto di stabilità;
- 9) di demandare gli uffici competenti all'invio delle delibere al Ministero nei termini previsti dalla legge;
- 10) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.
- 11)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEFINITIVE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2013.

PROPONENTE	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
-------------------	-----------------------------------

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

IL RESPONSABILE TECNICO	<p>sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>Data 07-11-2013</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile PAGNOTTA CARMELO</p>
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE CONTABILE	<p>sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>Data 07-11-2013</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile FACCIOLO GREGORIO</p>
----------------------------------	--

<p>D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49</p> <p>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</p> <p>Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica</p> <p>F.to Il Responsabile del Settore PAGNOTTA CARMELO</p>	<p>D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153</p> <p>Vista la regolarità Contabile si esprime parere PARERE FAVOREVOLE e si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</p> <p>F.to Il Responsabile del Settore FACCIOLO GREGORIO</p>
---	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to LENTINI FRANCESCO

Il Segretario Generale
F.to PARAVATI DOMENICO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **CERTIFICA** che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio al nr. 0 del comune per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2013 al 29-11-2013 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000.

Davoli, li 14-11-2013

Il Segretario Generale
F.to PARAVATI DOMENICO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Davoli li 11-11-2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-11-2013 perché:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);
 Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);

Dalla Residenza comunale, li 11-11-2013

Il Segretario Generale
F.to PARAVATI DOMENICO

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Davoli li 14-11-2013

Il Segretario Generale
PARAVATI DOMENICO